

Analisi di DDL Gelmini 28 ottobre 2009 ore 9

Titolo III: Norme in materia di personale accademico e riordino della disciplina concernente il reclutamento

Abilitazione scientifica nazionale (idoneità)

- revisione dei SSD (per decreto ministeriale): Art. 7
 - ≥ 50 PO in ciascun SSD
 - i settori affini sono raggruppati in macrosettori
- abilitazione separata per PO e PA e per ciascun SSD (secondo regolamenti ministeriali): Art. 8
 - basata su pubblicazioni e titoli **secondo criteri definiti dal Ministro**
 - durata quadriennale
 - cadenza annuale
 - preclusione biennale in caso di mancato conseguimento
 - per ciascun SSD **un'unica commissione di 5 membri** estratti a sorte tra liste di PO autocandidati in possesso di requisiti minimi di cui 1 straniero
 - riconoscimento dell'idoneità ai professori in servizio presso Università estere
- **NON è prevista l'abilitazione per il ruolo di ricercatore a TD**

Programmazione

- le università programmano su base triennale il numero di PO, PA, ricercatori a tempo determinato (DET) e personale TA **entro percentuali definite dal ministero** (Art. 5 comma 3-d)
- (Art. 9) la programmazione tiene conto della **sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali** anche alla luce dei maggiori oneri derivanti da
 - a) scatti stipendiali e aumenti ISTAT
 - b) progressioni di carriera (eventuale rinnovo dei contratti triennali DET e loro trasformazione in PA)
- i posti possono essere anche (co)finanziati dai privati ma con **copertura decennale**

Concorsi

la disciplina prevede

- pubblicazione del bando sul sito dell'Ateneo, del Ministero e dell'UE
- commissione **dipartimentale** composta da almeno 5 membri tutti PO del SSD oggetto del bando o, limitatamente ai concorsi per DET, da 1/3 di PA dello stesso SSD
- ammissibilità ai concorsi per PO e PA di coloro in possesso di idoneità **e di coloro già in servizio con analoga posizione presso Università italiane ed estere**
- possibilità di ricorrere a referee esterni (italiani o stranieri)
- possibilità di richiedere a candidati selezionati di tenere una lezione pubblica ma non prove scritte o orali

Al termine della selezione la commissione **può** indicare al dipartimento il candidato da assumere e questo **vota a maggioranza** dei PO e, limitatamente ai concorsi DET, anche dei PA. E' necessario inoltre il parere favorevole del consiglio direttivo della facoltà. **La chiamata è deliberata dal CdA su proposta del Rettore.**

Chiamata diretta

possibile, previo espletamento di procedura analoga ai concorsi tranne che per il bando (che non è necessario),

- per chiara fama i PO (senza lezione pubblica)
- per gli studiosi stranieri o italiani all'estero per PA e PO
- per i DET con idoneità
- **NON per i RIC a tempo indeterminato**

Vincoli per la copertura dei posti da professore

Nei primi 5 anni vige un **regime transitorio**:

- $\leq 30\%$ dei posti (PO+PA) può essere **riservato agli interni**
- $\geq 30\%$ dei posti (PO+PA) è **coperto da esterni**

A regime:

- $\geq 20\%$ dei posti PA programmati sono destinati ai concorsi (ossia non è disponibile per le chiamate dirette)
- $\geq 30\%$ dei posti PO programmati è coperto da professori non in servizio presso l'università banditrice da 3 anni (ossia è riservato all'esterno)

Dunque il reclutamento come PA avverrà per chiamata diretta.

Un posto ogni cinque è disponibile per i RIC a TI e per gli esterni

Un ordinario ogni tre deve venire da fuori

Assegni e contratti

Art. 10) ASSEGNI:

- possono avere durata da 1 a tre anni e sono rinnovabili fino ad un max di 10 anni,
- al limite di dieci anni concorrono anche gli eventuali contratti di ricerca (DET)
- il Ministero bandisce ogni anno (a carico del FFO) assegni da distribuire su base nazionale previa presentazione di specifici progetti di ricerca.

Art. 11) CONTRATTI DI INSEGNAMENTO:

- a titolo gratuito o retribuito per esperti di alta qualificazione
- a titolo retribuito previo espletamento di procedure di valutazione comparativa
 - Dottorato, specializzazione e abilitazione scientifica nazionale sono titoli preferenziali

Ricercatori a tempo determinato

Art. 12)

- per svolgere attività di ricerca e didattica (350 ore)
- **non è necessaria alcuna abilitazione scientifica** ma solo la laurea magistrale ed un curriculum adeguato
- la selezione è fatta tramite i concorsi locali per pubblicazioni e titoli (+ eventualmente una lezione pubblica)
- **i contratti hanno durata triennale e sono rinnovabili una volta previa valutazione**
- i ricercatori al secondo contratto in possesso di abilitazione scientifica **possono essere chiamati direttamente come PA**
- **la retribuzione è pari a 1.2 volte quella del ricercatore confermato** e può aumentare fino a 1.3 volte tale volte nel secondo contratto
- il Ministero bandisce ogni anno (a carico del FFO) contratti DET da distribuire su base nazionale previa presentazione di specifici progetti di ricerca.

Norme finali

COLLOCAMENTO A RIPOSO

l'accoglimento delle istanze di prosieguo per un biennio è subordinato all'esistenza dei fondi ed all'organico programmato

A decorrere dall'entrata in vigore della legge sono

- impossibili i concorsi per ricercatore a tempo indeterminato
- abolite le vigenti norme per i concorsi a PO e PA,
- abolite le norme relative
 - ai trasferimenti,
 - ai ricercatori a contratto,
 - agli incarichi di insegnamento,
 - alle borse post-doc
 - ed agli assegni universitari.

Le novità in dieci punti

1. I PO decidono sulla copertura dei posti da PO e PA **interamente a livello locale**.
2. I rapporti numerici tra le fasce sono **stabiliti dal Governo** con decreto delegato. La programmazione è finanziariamente sostenibile.
3. I processi di reclutamento e promozione sono **trasparenti**. Inoltre è introdotto il filtro dell'abilitazione nazionale (a numero aperto).
4. La **responsabilità** ultima delle assunzioni è del Rettore e del CdA.
5. È favorita la **mobilità** dei professori tra le Università.
6. I ricercatori sono assunti **a tempo determinato** dai professori del dipartimento e a loro sono assegnati **anche compiti didattici** in uguale misura rispetto ai professori.
7. Il Ministero finanzia direttamente alcuni posti da ricercatore a TD.
8. Viene introdotta la facoltà di **chiamata diretta** per i ricercatori a TD in possesso di idoneità.
9. I ricercatori a tempo indeterminato sono ad **esaurimento**. Non sono più possibili immissioni in questo ruolo. Per loro non è possibile la chiamata diretta. *Possono essere collocati a riposo con 40 anni di contributi. AMEN.*
10. Rimangono assegni di ricerca e contratti di docenza.

Le prospettive per l'avvio alla carriera accademica

Un giovane che finisca il dottorato a 26-28 anni avrà fino a dieci anni di assegni e contratti a TD prima di entrare in ruolo come PA

→ **età di ingresso (o di uscita) 36-38 anni**

Cosa cambia rispetto al passato?

La cosiddetta “tenure” prevista dal DDL recita:

La programmazione assicura altresì la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'eventuale rinnovo dei contratti di cui all'articolo 12, commi 4 e 6.

Il comma 6 stabilisce che

*Le università, (omissis) in conformità agli standard qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro, **possono procedere alla chiamata diretta** dei destinatari del secondo contratto triennale (omissis), i quali entro e non oltre la scadenza di tale contratto, conseguono l'abilitazione alle funzioni di professore associato, (omissis).*

Prospettive: tempistica

1. Secondo le dichiarazioni del Ministro la legge dovrebbe essere approvata entro marzo 2010
2. Gli Statuti devono essere pronti entro 6 mesi + 1 mese per la pubblicazione in GU. **Totale 7 mesi.**
3. **Entro 12 mesi** il Governo è delegato a decretare per la riforma dello stato giuridico, l'accREDITamento delle sedi e dei corsi di studio, l'adozione di un piano economico-finanziario triennale, la formulazione dei criteri di attribuzione del FFO, la rimodulazione stipendiale, la programmazione triennale
4. **Entro 2 mesi** varata la riforma dei SSD
5. **Entro 3 mesi** emanati i regolamenti per l'abilitazione scientifica
6. **Da 0 mesi** dall'approvazione della legge sono possibili solo le procedure di reclutamento di cui alla presente legge



Blocco dei concorsi e delle carriere per almeno altri 18 mesi
Entra immediatamente in vigore il limite max di 10 anni per
gli assegni di ricerca

Le prospettive per i dipartimenti da oggi fino all'approvazione della legge

Sono possibili solo concorsi per ricercatore a tempo indeterminato: 861 già banditi
Questi RIC si sommeranno ai 25580 oggi in ruolo (l'80% ha meno di 54 anni ed età media 42 anni)

In servizio all 31/12/08	A riposo in 5 anni	Concorsi a PA
25580	2580	1143



Almeno 22000 persone in un ruolo ad esaurimento premeranno per la progressione di carriera

Regime transitorio dall'approvazione della legge per cinque anni

≤ 30% dei posti di (PO + PA) **riservato** a selezioni interne,

≥ 30% professori esterni.

legge 01/09

50% del budget liberato può essere riutilizzato

≤10% del budget per PO

≥ 60% del budget per ricercatori con uno stipendio pari a 0,6 p.o.

Esempio:

Collocamento a riposo di 12 PO e 9 PA -18,3 p.o.

9,15 p.o. riutilizzabili

≥ 5,49 p.o. per DET

≤ 3,66 p.o. per PO e PA

≤ 0,9 p.o. per PO

Programmando 5 posti da PA e 1 da PO

≤ 2 posti riservati agli interni

4 posti a concorso

≥ 2 posti ad esterni

DET	9	5,4
PA int	1	0,2
PO int	1	0,3
PA est	4	2,8
PO est	0	0
TOT	15	8,7

Su 21 posti liberati ne sono coperti 15.

9 sono a TD senza tenure.

Le prospettive per i dipartimenti a regime

La programmazione deve essere “finanziariamente sostenibile”


Posti da PA

- > 1/5 deve essere messo a **concorso** (cui possono partecipare tutti)
- < 4/5 potrà essere destinato alle **stabilizzazioni dei DET** e alle chiamate dirette

Posti da PO


- > 1/3 deve essere **coperto da esterni**
- < 2/3 è utilizzabile per concorsi non riservati e chiamate dirette

PA



■ chiamate dirette
■ concorsi

PO



■ altri
■ esterni